



COMUNE DI CASOLE BRUZIO **(Provincia di Cosenza)**

**Ordinanza n. 11
del 01 marzo 2016**

**Oggetto: Interventi su alberi , piante e siepi in prossimità di
strade, aree pubbliche, edifici pubblici e/o privati .**

IL SINDACO

Premesso che:

- i bordi delle strade comunali sono frequentemente invasi da piante e/o siepi che protendono rami foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi, con conseguente limitazione dell'uso ai pedoni, alla visibilità della segnaletica verticale e ostacolo alla regolare fruibilità del transito veicolare;
- talvolta, eventi atmosferici di particolare intensità, provocano la caduta di rami e /o tronchi con ingombro della carreggiata e, in particolar modo, mettono a rischio la pubblica e privata incolumità;
- viene spesso impedita la pulizia stradale da parte del servizio pubblico nonché ostruiti i tombini fognari e di scolo delle acque piovane specialmente nel periodo di caduta delle foglie,
- L'art. 29 del vigente Codice della Strada prevede che :” i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità a distanza e dalla angolazione necessaria;
- il codice della strada stabilisce che ,per confine stradale si intende: “Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato .In mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistente o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

Ritenuto di

- dover assumere i necessari provvedimenti intesi a impedire pericolo alle persone e danni di ogni genere in applicazione delle disposizioni di Legge in vigore;
- Visto** il Regolamento di Polizia Urbana;
- Visti** gli artt. 29 e 7 del D.Lgs nr. 285/92;
- Visto** il D.Lgs 18.8.2000 nr. 267 e successive modifiche;

ORDINA

- 1)-Ai proprietari e / o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità nonché rispettare le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora. Inoltre presso curve o incroci le siepi ramaglie e le piante non possono elevarsi oltre 1 metro dal piano stradale. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni a confine con abitazioni creino alle stesse evidenti disagi di varia natura e/o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o altra causa , i proprietari o fittavoli sono tenuti a rimuoverli tempestivamente;
- 3)-Al proprietari o conduttori degli immobili dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi

stradali di scolo e dei tombini dell'acqua piovana se intasati, rimuovendo ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, foglie o detriti che ostacolano il regolare deflusso delle acque ripristinando ogni irregolarità:

AVVERTE

-Che nell'eventualità in cui gli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento non procedano autonomamente al taglio delle piante o parte di esse e delle siepi e/o , comunque a rimuovere le suddette situazioni di intralcio e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale ,previa notifica dell'avvio del procedimento, con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e /o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

-Resta inteso che per eventuali danni provocati a veicoli, persone e cose , dovuti ad incuria e alla mancata osservanza del presente provvedimento e delle vigenti normative in materia , il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

-Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs 30/04/92, n. 285 e s.m.i. e art. 21 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se de caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

-Che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e consistente nel pagamento di una somma da Euro 155,00 (centocinquanta/00) ad Euro 624,00 (seicentoventiquattro/00) oltre alle spese di procedimento ed a quelle sostenute da parte del Comune per eliminare la problematica, lasciando impregiudicato , qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.

-Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o notificazione secondo la Legge 6.12.1971 ,nr. 1034 ovvero in via alternativa mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 5 III co. della Legge n. 241/90 Responsabile del Procedimento è l'I.D. Ten. Tarsitano Adriana appartenente all'Ufficio di Polizia Locale dell' Ente in intestazione .

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicazione e diffusione della stessa alla cittadinanza.

A chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Che venga trasmessa:

Prefettura di Cosenza;

Ufficio di Polizia Locale;

Stazione dei Carabinieri di Spezzano Sila;

Corpo Forestale dello Stato di Spezzano Sila;

Provincia di Cosenza.

IL SINDACO
Prof. Salvatore Iazzolino

